



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

11747/15

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -
Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -
Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -
Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -

Oggetto

*PREVIDENZA
SOCIALE -
RENDITA AI
SUPERSTITI

Ud. 21/04/2015 - CC

Ca. 11747
R.G.N. 17059/2012

Rep.

CM

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17059-2012 proposto da:

FL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANONACO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLA LEONE giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (01165400589), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato EMILIA

FAVATA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANA ROMEO giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 21/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 3/11/2011, depositata il 12/1/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l'Avvocato ANTONELLA LEONE difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

<<Con sentenza n. 21/2012, depositata in data 12 gennaio 2012, la Corte di appello di Catanzaro, pronunciando sull'impugnazione proposta dall'I.N .A.I.L., nei confronti di LF, in riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, rigettava la domanda proposta da LF intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita di cui all'art. 85 del T.U. n. 1124/1965 in conseguenza del decesso del coniuge, RT, asseritamente dovuta a malattia professionale. Riteneva la Corte territoriale che la silicosi polmonare da cui il *de cuius* era affetto (e che gli aveva consentito, insieme con altre malattie, il riconoscimento di una rendita professionale nella misura del 50%) non aveva inciso sul determinismo causale del decesso, avvenuto per insufficienza respiratoria. Evidenziava che quest'ultima era legata esclusivamente all'edema locale in sede epiglottica e che l' *exitus* era dipeso dal cancro alla laringe e dalle conseguenze della laringectomia mentre il processo silicotico aveva interessato solo i polmoni.

Avverso tale sentenza LF ricorre per cassazione con un motivo con il quale denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dolendosi della superficiale e semplicistica valutazione delle malattie preesistenti al carcinoma laringeo.

L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso e preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività

L'eccezione è fondata.

Non risulta, infatti, osservato il termine breve per l'impugnazione della sentenza, stabilito a pena di decadenza dall'art. 326 cod. proc. civ..

Come questa Corte ha più volte affermato - cfr. *ex plurimis* Cass. sez. unite n. 6983/2005 - l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile e rilevabile d'ufficio. Nella specie, la notificazione della sentenza, come risulta dalla copia notificata prodotta dal controricorrente - osservato il disposto di cui all'art. 372, comma 2, cod. proc. civ. - è stata eseguita in data 29/3/2012, nelle forme di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., a mani proprie dell'avv. Armando Russo, domiciliatario dell'avv. Vincenzo Vetere, costituito in grado di appello. La notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata solo in data 19/6/2012 (con consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario in data 13/6/2012), e quindi oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ. per la notifica di tale atto.

Per quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5>>.

2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.

3 - In conclusione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

4 - La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'I.N.A.I.L., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015

Il Presidente

Pietro Curzio




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 8 GIU. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

